

# I patti prematrimoniali valgono poco in giudizio

Gli accordi preventivi tra coniugi sono molto comuni nei Paesi anglosassoni ma la Corte Costituzionale ne ha limitato l'efficacia legale in Italia

**In sede di separazione sono vincolanti gli accordi patrimoniali precedentemente intervenuti tra coniugi?**

La Corte di Cassazione ha deciso la controversia tra due coniugi che, con scrittura privata, avevano preventivamente stabilito che, in caso di separazione, la casa familiare in comproprietà (per il 50% ciascuno) venisse assegnata al marito con possibilità per la moglie di cedere la propria quota o di ricevere un canone di locazione mensile. Successivamente alla separazione il marito ha occupato la casa e quindici anni dopo la moglie ha chiesto 325mila euro per canoni di locazione non pagati. La domanda è stata respinta dal tribunale, poiché l'accordo tra le parti faceva temporalmente riferimento all'atto della separazione inteso come il "momento della presentazione del ricorso", pertanto era in quel momento che la moglie



**I patti prematrimoniali hanno poco valore in sede di giudizio**

**Professionisti.it**  
Il primo network dei professionisti in Italia

in collaborazione con [www.professionisti.it](http://www.professionisti.it)  
numero verde 800901335  
e-mail: [info@professionisti.it](mailto:info@professionisti.it)

avrebbe dovuto esercitare il diritto di scelta tra il canone di locazione o la cessione della quota. Successivamente, la ex moglie ha appellato la sentenza e la corte d'appello ha riformato il giudizio sostenendo che il diritto fosse esercitabile

soltanto con la sentenza definitiva di separazione e così il termine di prescrizione decorreva da quella data e dunque poteva essere ancora preteso il canone di locazione. L'ex marito ha presentato ricorso in Cassazione ottenendo l'accogli-

mento delle pretese, poiché per la Suprema Corte la richiesta del corrispettivo locativo «avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile e/o infondata, in quanto non poteva trovare titolo nella clausola pattizia, che oltre che nulla per indisponibilità preventiva degli effetti patrimoniali della separazione personale, era stata superata sia dal provvedimento presidenziale adottato nel giudizio di separazione, col quale la casa coniugale era stata assegnata soltanto a lui, e sia dalla pronuncia definitiva resa in quel giudizio, con la quale era stata confermata l'assegnazione gratuita dell'immobile a lui, all'esito di una valutazione complessiva della situazione economica dei coniugi, che aveva anche comportato l'obbligo a suo carico di versare alla moglie un cospicuo assegno mensile».

**Anna Maria Ghigna**  
avvocato

## EXPORT

### Lettere d'intento cambiano le norme

**Dal 2015 cambiano le regole per le lettere di intento, come?**

Per le operazioni senza applicazione dell'Iva effettuate a decorrere dal 2015 sarà cura dell'esportatore abituale effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni all'agenzia delle entrate, con successiva consegna del modello di invio e ricevuta di presentazione al fornitore o prestatore ovvero in dogana. Il fornitore non sarà più tenuto ad effettuare l'invio all'agenzia delle entrate della comunicazione con i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute. Tuttavia il fornitore dovrà attendere la consegna dei relativi documenti dall'esportatore, in quanto solo dopo aver ricevuto e controllato tale documentazione, potrà emettere fattura senza l'addebito dell'Iva e con la dicitura "operazione non imponibile". L'unico onere in capo del fornitore o prestatore, a parte la verifica dei documenti ricevuti, sarà, dal 2015, quello di riepilogare, nella dichiarazione annuale dell'Iva, i dati contenuti nelle lettere d'intento ricevute nonché i dati delle operazioni effettuate senza addebito dell'Iva nei confronti dei singoli esportatori.

**Franco Alessio**  
dottore commercialista

## WELFARE

### Chi ha diritto al "bonus bebè"?

**Qual è il limite di reddito relativo alla fruizione del nuovo "bonus bebè"?**

L'agevolazione scatta dal 1° gennaio 2015 e vale fino al 31 dicembre 2017.

L'incentivo è erogato in favore dei figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno. La norma dispone che l'agevolazione può essere erogata a condizione che il reddito conseguito dal nucleo familiare del bimbo nell'anno solare precedente alla sua nascita non superi 90mila euro. Tale limite non opera nel caso di nati o adottati di quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare.

Dal punto di vista fiscale, la norma precisa che l'assegno non concorre né alla formazione del reddito complessivo, né alla verifica del reddito complessivo per avere il bonus 80 euro.

L'assegno va richiesto all'Inps che provvede al monitoraggio delle istanze pervenute e al controllo dei parametri familiari.

**Fabio Ferrara**  
dottore commercialista

**Centro per l'Impiego di Pavia**  
Piazza Italia, 5 angolo 8 - 27100 Pavia  
Telefono 0382 597.455 - 621 - 410  
E-mail [pavia@formalavoro.pv.it](mailto:pavia@formalavoro.pv.it)

**CERCASI:**

**RIF. N° 3287 - ORLATRICE CALZATURE SCARPA FINE** - Luogo di lavoro: Garlasco - Si offre: C.C.N.L. per i dipendenti dalle imprese artigiane delle calzature - assunzione a tempo indeterminato - a tempo pieno - Si richiede: esperienza quinquennale nel settore e nella figura professionale - offerta valida fino al: 15.11.2014;

- assunzione a tempo determinato 6 mesi - a tempo pieno - Si richiede: esperienza quinquennale nel settore - offerta valida fino al: 15.11.2014;

**RIF. N° 3207 - RIPARATORE ESPERTO SCHEDE ELETTRONICHE PER MACCHINE UTENSILI** - Luogo di lavoro: Voghera - Si offre: C.C.N.L. per i dipendenti

**CALZATURIFICIO CERCA ADDETTO AL MAGAZZINO PELLI CON ESPERIENZA**